



N. /14 R.G.N.R.  
N. /15 R.G. G.I.P.



**Tribunale di Pavia**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2018, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di

indagati in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 629 e 644 c.p.


\*\*\*\*\*

Il Pubblico Ministero ha avanzato in ordine al presente procedimento richiesta di archiviazione, assumendo che, quanto al reato di cui all'art. 629 c.p., non è rilevabile dalle dichiarazioni dei denunciati alcun atto violento e/o minatorio, attraverso il quale essi sarebbero stati costretti a fare o ad omettere qualcosa, mentre, quanto al reato di cui all'art. 644 c.p., perché, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non si deve tener conto degli interessi moratori, stante la loro funzione del tutto diversa da quella degli interessi corrispettivi ed essendo la loro applicazione del tutto eventuale.

Ritiene questo giudice che tale richiesta vada accolta solamente in parte, ossia in relazione al delitto di estorsione, dovendosi sul punto condividere pienamente le argomentazioni svolte dal pubblico ministero.

Con riguardo invece al reato di usura, si può ritenere pacifico nella giurisprudenza di legittimità (diversamente da quanto accade nella giurisprudenza di merito, in cui si riscontrano posizioni eterogenee) che nella determinazione del tasso soglia, al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, vadano presi in considerazione anche gli interessi moratori [cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 53244 del 07/10/2002 (ud) - 04/04/2003 (dep.); Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5598 del 05/12/2016 (ud.) - 06/03/2017 (dep.); Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23192 del 13/07/2017 (ud.) - 04/10/2017 (dep.); non risultano arresti difformi della Suprema Corte].

Ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto maggiormente aderente al dato testuale. Ed infatti, l'art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che





per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese [...] collegate alla erogazione del credito. Inoltre l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 24, dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento." Lo stesso legislatore chiarisce, dunque, in sede di interpretazione autentica, che sono usurari gli interessi dovuti "a qualunque titolo", dovendosi, pertanto, ricomprendere tra di essi anche quelli moratori.

Assodato che ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia si debbano computare gli interessi moratori, si deve aggiungere che tale verifica va compiuta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. cit., al momento della stipulazione del contratto. D'altra parte l'art. 644 c.p. e l'art. 1 comma 1 d.l. cit. impongono di valutare il costo complessivo dell'operazione di credito, prendendo in considerazione tutti gli elementi pattuiti, indipendentemente dal fatto che essi si siano in concreto verificati. La mera promessa di un elemento di costo del credito si riverbera, infatti, sull'equilibrio del contratto.

In seno alla giurisprudenza di merito che ritiene che vadano computato ai fini della verifica della soglia di usura gli interessi di mora si rinvengono tuttavia divergenze in merito ai criteri di calcolo su due aspetti: 1) se occorra sommare o tenere separati gli interessi corrispettivi da quelli moratori; 2) se in relazione agli interessi di mora debba o meno essere operata la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, corrispondenti agli esiti di un'indagine condotta nel 2002 dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi in cui venne rilevato che in caso di ritardo nei pagamenti la maggiorazione mediamente praticata era di 2,1 punti percentuali.

Quanto alla prima questione, ritiene questo giudice che entrambe le posizioni non siano corrette.

La sommatoria di interessi corrispettivi e di interessi moratori non appare logicamente e giuridicamente corretta perché gli interessi corrispettivi fanno riferimento all'intero capitale di credito e coprono tutto periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, gli interessi di mora si riferiscono invece alla rata scaduta e sono dovuti per il periodo successivo alla scadenza degli stessi. Ciò non può però portare alla conclusione che essi vadano valutati separatamente, perché, così operando si oblitererebbe il principio di omnicomprensività del TEG sancito dalla legge 108/96, che impone una valutazione unitaria e complessiva di tutti gli oneri posti a carico del debitore, laddove è indubbio che gli interessi moratori, applicandosi alla rata scaduta, che è composta da capitale ed interessi, generino un fenomeno anatocistico, legittimo ai sensi dell'art.



1283 c.c. e della delibera 9.2.2000 del CICR emessa in attuazione dell'art. 120, co. 2, t.u.b., ma di cui si deve tuttavia tenere conto nel calcolo del TEG. La circostanza che i due tipi di interessi operino su grandezze diversi (gli interessi corrispettivi si riferiscono all'intero capitale, quelli moratori alla rata scaduta, composta da capitale ed interessi corrispettivi) ed in tempi diversi (gli interessi corrispettivi si riferiscono all'intero periodo pattuito per la restituzione del capitale, quelli moratori ai giorni di ritardo dalla scadenza), impone allora di ricorrere ad un tasso composito che corrisponda alla media ponderata del tasso corrispettivo applicato al capitale e del tasso di mora applicato alle rate scadute e riferito ai periodi di insolvenza.

E poiché tale calcolo va fatto al momento della conclusione del contratto (quando quindi nessuna insolvenza si è ancora verificata), si dovrà, come suggerito da autorevole dottrina, assumere come prospettiva quella più estrema, ossia quella dell'inadempimento dalla prima rata e perdurante fino al termine naturale del contratto.

Quanto alla maggiorazione di 2,1 punti percentuali del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, essa si basa su un'indagine compiuta dalla Banca d'Italia e condotta senza rispettare la metodologia richiesta dalla legge 108/1996, sicché non pare corretto operare tale maggiorazione. Il raffronto non può che essere fatto rispetto al TEGM, quantunque esso non contenga la rilevazione dei tassi di mora (ciò correttamente, trattandosi di fenomeno eventuale, che, peraltro, non rappresentando la fisiologia dell'evoluzione delle operazioni di credito, e dunque, avendo una ricorrenza statistica di gran lunga inferiore rispetto alla totalità delle operazioni di credito, avrebbe verosimilmente un'incidenza minima sul TEGM); d'altra parte la circostanza che il tasso soglia sia stabilito in misura di molto superiore rispetto al TEGM (il TEGM aumentato delle metà nella previsione originaria, ora il TEGM aumentato di un quarto con l'ulteriore aggiunta di quattro punti percentuali, secondo la attuale previsione legislativa), permette di tenere conto anche di variabili eventuali, quale l'applicazione degli interessi di mora (cfr. Tribunale di Bari, ordinanza del 2 febbraio 2018; cfr. anche Tribunale di Genova, Sentenza n. 1157 del 3 maggio 2017)

Va da sé che nel calcolo del TEG si deve altresì tenere conto di tutti gli altri costi collegati al credito (commissioni, spese di istruttoria, spese di riscossione rata, ecc.)

Per i motivi appena esposti occorre che il Pubblico Ministero disponga, tramite consulente tecnico, accertamenti sulla usurarietà del mutuo oggetto del presente procedimento tenendo conto delle indicazioni sopra date, mentre con riguardo all'ipotizzato reato di estorsione va disposta fin d'ora l'archiviazione e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Visto l'art. 409, commi 4 e 5, c.p.p.,



ordina al Pubblico Ministero di accertare, eventualmente tramite consulenza tecnica, sulla base delle indicazioni esposte nell' parte motiva, il TEG del contratto di mutuo stipulato dagli opposenti e di acclarare se esso sia o meno usurario, concedendo per l'ulteriore indagine termine di mesi quattro dalla comunicazione della presente ordinanza;

dispone l'archiviazione del procedimento in ordine al reato di cui all'art. 629 c.p..

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pavia, 25 ottobre 2018

Deposito in cancelleria  
Il 31.10.2018  
Il Cancelliere



Il giudice per le indagini preliminari